

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

1. La Federazione Nazionale Liberi Circoli, in sigla FE.NA.L.C., è una associazione di promozione sociale, liberamente costituita. La FE.NA.L.C. è riconosciuta Ente Nazionale Assistenziale dal Ministero dell' Interno ed è iscritta nell'elenco delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero delle Politiche Sociali.
2. La Federazione non ha scopo di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
3. L'azione della Federazione è volta a favorire lo svolgimento di attività di carattere sociale, culturale, sportiva, di intrattenimento, ricreativa e di ricerca etica e spirituale, come elencato, a titolo esemplificativo, al successivo articolo 2.
4. La FE.NA.L.C. ha sede in Roma, attualmente in via del Plebiscito n°112. Lo spostamento della sede nello stesso comune di Roma non abbisogna di delibera assembleare e di modifica statutaria essendo sufficiente una delibera del Comitato di Presidenza.
5. La FE.NA.L.C. è una associazione Nazionale, apartitica ed a confessionale, organizzata su base territoriale provinciale; è ammessa, per motivate esigenze organizzative, una articolazione zonale o sub provinciale.
6. La FE.NA.L.C. riconosce ai circoli, affiliati ai Comitati territoriali o le Associazioni convenzionate, ed alle strutture territoriali stesse la massima autonomia, nel rispetto degli scopi e delle norme contenute nel presente statuto.
7. I presidenti dei comitati provinciali costituiscono, nelle varie regioni, i coordinamenti regionali allo scopo di relazionarsi con le strutture istituzionali territorialmente corrispondenti.
8. I coordinamenti regionali eleggono nel proprio seno il Coordinatore Regionale.
9. Il coordinatore regionale assolve una funzione strumentale delle organizzazioni provinciali. Detti coordinatori, perciò, non hanno poteri autonomi e pertanto non incidono sulla formazione delle decisioni degli organi della Federazione, limitandosi a contribuire alla migliore applicazione delle decisioni adottate dagli organi provinciali e nazionali.
10. La FE.NA.L.C. può aderire o consociarsi con altri organismi, a livello Nazionale o internazionale, aventi fini simili o connessi ovvero strumentali al raggiungimento dei propri scopi.
11. Alla FE.NA.L.C. possono aderire, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, altre associazioni aventi fini simili o connessi ovvero strumentali al raggiungimento degli scopi della FE.NA.L.C. stessa.
12. I Circoli provenienti dalle associazioni convenzionate aderiscono per il tramite dei rispettivi Organi Nazionali secondo le modalità che saranno definite dal regolamento interno della FE.NA.L.C. che sarà approvato dalla Direzione Nazionale.
13. I Circoli provenienti dalle associazioni convenzionate hanno pari dignità di quelli propri della FE.NA.L.C. e partecipano alla vita associativa della federazione. Essi hanno però diritti limitati di partecipazione per la definizione di tutte quelle materie che incidono, o possono incidere sulla identità della FE.NA.L.C., pertanto non partecipano all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto della Federazione. Inoltre, i rappresentanti delle Associazioni convenzionate sono incompatibili, fino al trascorrere di tre anni dalla ultima carica rivestita nella Associazione convenzionata, per assumere la carica di Presidente Nazionale, ed avere incarichi, compiti e funzioni di rappresentanza, della FE.NA.L.C..

Articolo 2 – Scopi

La FE.NA.L.C. si prefigge scopi di utilità sociale, tra i quali indica, prioritariamente i seguenti:

- a) Valorizzare il libero associazionismo, operando, sempre e solo nell'ambito del no-profit con assoluta indipendenza rispetto a fedi religiose, appartenenze pratiche e sindacali, mediante iniziative di promozione e diffusione culturale in diversi settori. In particolare valorizza e promuove attività di solidarietà sociale e di volontariato, oltre che di tradizioni popolari e territoriali. Oltre alle tradizionali attività nel campo artistico (teatro, musica, ecc.), nel settore turismo sociale e della promozione sportiva, promuove ogni attività che può essere ricondotta alla migliore fruizione del "Tempo Libero".
- b) Promuovere e stimolare, a livello Nazionale, regionale, provinciale e cittadino, il coordinamento delle attività del tempo libero tra i circoli affiliati e tra essi e gli organismi consociati e/o aderenti, ovvero quelli ai quali la FE.NA.L.C aderisce.
- c) Coordinare, nell'interesse generale, le iniziative a carattere Nazionale, regionale, provinciale e cittadino per gli specifici settori di attività.
- d) Curare la formazione dei propri quadri dirigenti, nonché dei tecnici, per una migliore attuazione dei programmi di attività. A tal fine promuove ed organizza corsi di formazione per: "animatori sociali", "animatori del tempo libero", "tecnici per la promozione sportiva, turistica, teatrale, musicale, ecc."
- e) Curare la formazione dei propri associati e del cittadino per l'osservanza dei doveri cui è chiamato, come uomo, come cittadino d' Europa e d'Italia, come socio della FE.NA.L.C., nonché alla rivendicazione e tutela dei propri diritti e, tra essi, assumono valore prioritario quelli alla vita, alla salute, alla istruzione, al lavoro, al tempo libero e alle tradizioni popolari. In tal senso promuove ed organizza associazioni, consulte e comitati per il migliore svolgimento di attività per la tutela della vita, della salute, dell'istruzione, del lavoro ecc.; promuove ed organizza inoltre corsi ed attività di formazione del cittadino nonché quelli di formazione professionale e continua, in particolare nei settori di pubblica utilità, tra i quali⁸, prioritariamente quelli riferiti ai settori dei beni culturali e ambientali.
- f) Favorire la costituzione di sodalizi negli ambiente ospedalieri e di cura, con particolare attenzione alle case di riposo per gli anziani ed ai centri di igiene mentale; negli ambiente di lavoro; nelle comunità previste dai nuovi livelli istituzionali di decentramento e nelle scuole, al fine di stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, tutte quelle attività ed iniziative tese alla crescita civile, morale e culturale del cittadino.
- g) Promuovere, nei quartieri della città e nei piccoli centri, la realizzazione dei certi sociali polivalenti, aperti a tutti i cittadini che possano rappresentare un momento di aggregazione e partecipazione di tutti i ceti sociali, di tutte le età, al di fuori di ogni condizionamenti partitico e confessionale.
- h) Promuovere, favorire e realizzare gruppi di volontariato che svolgano la loro attività a favore delle categorie deboli (disabili, anziani, emarginati, bambini ecc.) al fine di creare momenti di solidarietà sociale e di concreto aiuto.
- i) Promuovere non solo allo sviluppo della attività tradizionali dei Circoli quali quelle ludiche, di intrattenimento, ricreativa, ecc. quando e soprattutto nuove forme di attività associativa per FAVORIRE i diritti dei cittadini attraverso una politica di aiuti tesa a rafforzare i servizi che possono essere forniti agli associati ed ai cittadini in generale. Si tenderà perciò a rafforzare gli strumenti per fornire assistenza, per agevolare l'istruzione a la formazione anche per invogliare la promozione di figure professionali quali: il mediatore sociale, il mediatore culturale, il mediatore tra religioni, ecc.
- j) la FE.NA.L.C. si propone inoltre di favorire il dialogo e la comprensione tra generazioni attivando idonee forme di volontariato a favore degli anziani, degli svantaggiati, e delle c. d. categorie deboli di cittadini, e anche di favorire l'integrazione multi razziale e multi religiosa attraverso la realizzazione di progetti "multi etnici".
- k) Realizzare l'obbiettivo di COMBATTERE lo sfruttamento individuale e sociale, il bullismo, il disagio giovanile, l'usura, la droga, l'alcolismo, ecc. in questa logica la FE.NA.L.C. oltre a costituire apposite organizzazioni a ciò dedicate, realizza e promuove incontri e scambi di esperienze con analoghe associazioni dei Paesi dell' UNIONE EUROPEA ed extra europea.

Articolo 3 – Risorse economiche

Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:

- Quote di tesseramento e di affiliazione, nonché contributi degli associati,
- Eredità, donazioni e legati,
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti pubblici o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari,
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e dai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, per autofinanziamento, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali,
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi,
- Entrate derivanti ed iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali della Federazione.

Articolo 4 – Adesioni

1. Possono far parte della FE.NA.L.C. I Circoli e le Associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle enunciate nel precedente articolo 2, ovvero Enti, Fondazioni, ONLUS, Federazioni, Società i cui fini o la cui attività risultino compatibili con la FE.NA.L.C..
2. I circoli affiliati sono associazioni regolate dall'articolo 36 del codice civile e sono amministrativamente autonome.
3. Le domande di affiliazione dovranno essere inoltrate al Comitato Provinciale che deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Lo statuto del circolo dovrà prevedere: - non scopo di lucro; - divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione; - nessuna limitazione alla partecipazione democratica dei soci; - obbligo del rendiconto finanziario annuale e della relazione del Consiglio Direttivo del Circolo all'assemblea dei soci; - che la quota sociale non sia trasmissibile; - obbligo, in caso di scioglimento del Circolo, di devolvere il patrimonio sociale ad altre Associazioni che abbiano finalità analoghe; - obbligo di adeguamento dello Statuto del Circolo qualora contenga norme di contrasto con quelle del presente Statuto.
5. In assenza del Comitato Provinciale, o quando il Comitato Provinciale esistente non abbia dato risposta al Circolo nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di affiliazione, la domanda stessa può essere inoltrata direttamente alla Presidenza Nazionale che decide, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, sulla affiliazione di cui trattarsi.
6. I Comitati Provinciali devono comunicare alla Presidenza Nazionale, l'elenco dei circoli associati. Il C di P approva, secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale, l'affiliazione dei Circoli.
7. I Circoli dovranno munire tutti i soci della tessera annuale della FE.NA.L.C.

Articolo 5 – Incompatibilità

1. Le persone che ricoprono incarichi e/o funzioni di rappresentanza, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, in associazioni che perseguono gli stessi scopi o fini analoghi con quelli della FE.NA.L.C. (esempio: Arci, Acli, Capit e similari) sono incompatibili per rivestire incarichi e/o funzioni corrispondenti o analoghe nella organizzazione FE.NA.L.C.
2. In armonia con quanto previsto dal combinato disposto dal precedente articolo 1 comma 13 e del successivo articolo 9 comma 2, anche i rappresentanti delle associazioni convenzionate, che partecipano alla vita della federazione ed è riconosciuta ai loro rappresentanti la presenza nel

massimo organo della FE.NA.L.C. che è la Direzione Nazionale, sono incompatibili a ricoprire funzioni e/o incarichi di rappresentanza livello nazionale e territoriale, fatta eccezione della carica che ricoprono, a livello nazionale, nella associazione convenzionata che consente di rappresentare la stessa nella DN della FE.NA.L.C. Tale incompatibilità è resa necessaria in attuazione del principio secondo il quale, i rappresentanti delle associazioni convenzionate non possono decidere per la definizione di tutte quelle materie che incidono, o possano incidere, sulla identità della FE.NA.L.C. E sulla sua rappresentanza, sia a livello nazionale sia a livello territoriale.

3. Le persone che realizzano, a livello nazionale e/o periferico, azioni ed atti in palese conflitto con gli scopi sociali e le attività della FE.NA.L.C.
4. Le persone elette in organi nazionali e/o territoriali della FE.NA.L.C. che ricoprono analogo incarico o funzione in altre associazioni, comprese quelle convenzionate, con esclusione dei rappresentanti delle associazioni convenzionate nella Direzione Nazionale della FE.NA.L.C., hanno un termine di trenta giorni dalla data di elezione, in organi della FE.NA.L.C., per optare per l'associazione nella quale desiderano mantenere l'incarico. Trascorso tale termine, in mancanza di una esplicita opzione per la FE.NA.L.C., l'eletto è decaduto dalla carica o dalla funzione cui è stato eletto negli organi della FE.NA.L.C. stessa. I decaduti per l'applicazione del presente articolo non entrano nel corteggio di un terzo di cui al successivo articolo 9 comma 9.

TITOLO II – ORGANI NAZIONALI

Artico 6 – Individuazione Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali della FE.NA.L.C. :

- Il Congresso Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Il Comitato di Presidenza
- Il Presidente Nazionale
- Il Segretario Generale
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
- Il Collegio Nazionale dei Proviviri

Articolo 7 – Congresso Nazionale – convocazione

1. Il Congresso Nazionale è costituito dai Presidenti Provinciali e da eventuali delegati eletti negli appositi Congressi Provinciali, in base al Regolamento Congressuale approvato dalla Direzione Nazionale; costituiscono altresì il Congresso Nazionale i componenti di diritto ed i rappresentanti delle Associazioni convenzionate.
2. Il congresso, sia ordinario sia straordinario, è indetto dalla Direzione Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale che invia la convocazione ai Presidenti Provinciali, con lettera raccomandata, fax o e-mail da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per il Congresso in prima convocazione, e deve contenere data, ora, sede di svolgimento dei lavori sia della prima sia della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. I Presidenti Provinciali, al Congresso Nazionale, i dati relativi alla convocazione del Congresso stesso.
4. Partecipano inoltre al Congresso Nazionale, anche se non delegati, con il solo diritto di parola, i Coordinatori Regionali, i membri della direzione nazionale, i Presidenti del Collegio dei Sindacati e del Collegio dei Proviviri uscenti.
5. Il Congresso Ordinario è convocato ogni sette anni, quello straordinario, su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione Nazionale eletto dal Congresso Nazionale.

6. La richiesta di convocazione del Congresso straordinario deve indicare le motivazioni della richiesta stessa e la proposta di o.d.g.. Il Presidente Nazionale, nell'indire il Congresso Straordinario, può integrare l'o.d.g.. Anche il Congresso Straordinario deve essere preceduto dai Congressi Provinciali straordinari secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
7. Il Congresso Nazionale, sia ordinario sia straordinario, è valido, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei Presidenti o delegati Provinciali o zionali e/o delegati congressuali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Presidenti o delegati Provinciali o zionali e/o delegati congressuali presenti.

Articolo 8 – Il Congresso Nazionale – attribuzioni

In apertura dei lavori il Congresso procede agli adempimenti previsti dal regolamento del Congresso. Comunque deve provvedere, a maggioranza dei voti dei presenti, provvista di delega provvisoria senza il conteggio dei voti ad eleggere:

- L'Ufficio di Presidenza del Congresso
- L'Ufficio di Segreteria del Congresso
- La Commissione Verifica Poteri
- La Commissione elettorale
- La Commissione Statuto, Mozioni ed ordini del giorno

Immediatamente dopo, l'Ufficio di Presidenza dovrà porre in votazione il Regolamento Congressuale che non sarà suscettibile di emendamenti per tutto quanto stabilito per la fase preparatoria del Congresso, stesso e per la elezione degli Uffici e Commissione del Congresso. Sarà invece emendabile per tutto quanto previsto per le fasi successive a quelle preparatorie del Congresso.

Il Congresso Nazionale ha le seguenti attribuzioni:

- Determina le linee programmatiche della Federazione
- Approva Mozioni ed ordini del giorno
- Approva lo Statuto della Federazione e le modifiche ed integrazioni allo Statuto stesso
- Elegge il Presidente Nazionale
- Elegge i componenti della Direzione Nazionale
- Elegge i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
- Elegge i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri

Articolo 9 – La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è il massimo organo della Federazione tra un Congresso e l'altro.
2. La Direzione Nazionale che si compone di 14 (quattordici) membri: 13 eletti dal Congresso Nazionale più il Presidente Nazionale e da tanti membri di diritto quanti sono i rappresentanti designati dalle organizzazioni autonome generate dalla FE.NA.L.C. (es. FENALCFORM, FENALCSPORT, FE.NA.L.C. Beni Culturali, ecc..) di cui al successivo articolo 16 e quelli delle organizzazioni convenzionate, e presieduta dal Presidente Nazionale.
3. Delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti preleva quello del Presidente della Direzione Nazionale.
4. Dura in carica anche dopo il termine del mandato nel caso di convocazione tardiva del Congresso Nazionale
5. I membri di diritto in rappresentanza delle associazioni convenzionate non hanno titolo dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del presidente della FE.NA.L.C., del Comitato di Presidenza e del Segretario Generale.
6. I membri del D.N., escluso quelli che si considerano in rappresentanza nazionale e non dei Comitati provinciali, quale il Presidente Nazionale, i componenti del C. di P. ed il Segretario Generale, i cui Comitati Provinciali di provenienza non risultino in regola con i pagamenti alla

Presidenza Nazionale subiscono, per la riunione corrente, una sospensione del diritto all'elettorato attivo e passivo e non possono votare sulle deliberazioni comunque messe in votazione. In oltre essi non rientrano nel conteggio del quorum per definire la maggioranza. Tali membri riacquistano a pieno a pieno i propri diritti nella riunione successiva della D.N. sempre che i Comitati Provinciali di provenienza siano ritornati in regola con i pagamenti dovuti alla Presidenza Nazionale.

7. Alla Direzione Nazionale partecipa, qualora non ne faccia parte, il Segretario Generale e, come osservatore, anche il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
8. I membri della Direzione Nazionale possono essere rieletti.
9. La prima Direzione Nazionale è convocata in immediata prosecuzione del Congresso Nazionale.
10. I membri della D.N. decadono dall'incarico quando siano assenti, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della direzione stessa. Il regolamento nazionale stabilisce le procedure perché le assenze si considerano giustificate.
11. Nel corso del mandato, i posti resisi vacanti, per qualsiasi motivo, sono ricoperti dalle persone che nell'elezione abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. La Direzione Nazionale coopta, su proposta del grande Comitato di Presidenza, con votazione con maggioranza qualificata dei due terzi, i componenti della Direzione Nazionale in ragione del numero dei posti resisi vacanti, per qualsiasi motivo, qualora l'elezione da parte del Congresso sia avvenuta per acclamazione, su una lista bloccata, e quindi non si è formata una graduatoria dei non eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di un terzo dei suoi membri, con esclusione dei decaduti per incompatibilità di cui al precedente articolo 5.
12. Nel corso del mandato, in presenza di dimissioni del Presidente Nazionale o nel caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, ed in attesa della convocazione del nuovo Congresso, la Direzione Nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi, elegge un nuovo Presidente Nazionale.
13. La Direzione Nazionale ha le seguenti attribuzioni:
 - Elege, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti del Comitato di Presidenza
 - Elege, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Generale
 - Approva i Bilanci della Federazione Nazionale
 - Coopta i membri della D.N. stessa resisi vacanti, nella misura massima consentita, quando per l'elezione della D.N. non si è formata la lista dei non eletti.
 - Coopta, nei casi previsti dai successivi articoli 15 e 16 dal presente statuto, il presidente e i componenti del Collegio dei Sindaci e di quello dei Probiviri.
 - Delibera sulla istituzione di specifiche Organizzazioni autonome finalizzate al maggior raggiungimento degli scopi della federazione in funzione delle specifiche professionalità dei componenti che le compongono.
 - Approva il Regolamento Congressuale.
 - Delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.
1. La Direzione Nazionale è presieduta e convocata dal Presidente Nazionale, con lettera ordinaria fax o e-mail almeno 5 giorni prima della data della convocazione, che ne fissa l'o.d.g. O in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo ed ogni qual volta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta motivata, al Presidente Nazionale, i due terzi dei suoi componenti eletti, che dovranno indicare anche l'o.d.g. Che propongono di discutere. Comunque l'o.d.g. potrà essere integrato dal Presidente Nazionale. Nel caso di richiesta da parte dei due terzi dei componenti eletti della Direzione Nazionale, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 10 - Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente Nazionale, con le attribuzioni definite dal Regolamento Nazionale e gli incarichi definiti dal Presidente Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale senza particolari formalità (via fax, e-mail, telefono) con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Al Comitato di Presidenza partecipano il Segretario Generale ed il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori che possono esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione.
3. Il Presidente invita al Comitato di Presidenza, i rappresentanti delle organizzazioni autonome generate dalla FE.NA.L.C., di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 17 del presente statuto quando sono iscritti all'o.d.g. argomenti pertinenti con le materie di cui le Organizzazioni sono competenti secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
4. Il Comitato di Presidenza è responsabile della gestione della Federazione.
5. Adotta le decisioni più idonee al buon andamento amministrativo contabile ed organizzativo della Federazione, e quelle per attuare gli indirizzi congressuali e le deliberazioni della Direzione Nazionale e persegue gli obiettivi da essa delineati.
6. Delibera e commissariamento delle strutture territoriali della federazione quando per gravi motivi se ne determinano le condizioni secondo la modalità stabilita dal Regolamento Nazionale e attua quant'altro previsti dal Regolamento Nazionale stesso.
7. Nomina i rappresentanti della FE.NA.L.C. in organismi e/o associazioni alle quali la FE.NA.L.C. aderisce.
8. Nomina i rappresentanti della Direzione Nazionale nelle Organizzazioni che essa genera.
9. Delibera sulle modalità e sulle procedure del tesseramento e quant'altro abbia attinenza con aspetti economico-finanziari che impegnino la Federazione.
10. Predisporre i Bilanci Nazionali.
11. Coadiuvare il Presidente nell'espletamento del mandato.
12. Delibera la sospensione temporanea e cautelare dei Presidenti Provinciali, in casi di particolari gravità secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale.
13. Il C. di P. può decidere, in caso di urgenza su questioni di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione utile della Direzione stessa.

Articolo 11 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale della FE.NA.L.C. Eletto dal Congresso, e nei casi previsti dal precedente articolo 9 dalla Direzione Nazionale, ha la legale rappresentanza della Federazione, al termine del mandato può essere rieletto.
2. Cura le politiche associative della Federazione.
3. Tiene i rapporti con le strutture territoriali della Federazione.
4. Sono compiti del Presidente Nazionale:
 - Convocare il Congresso sia in sessione ordinaria sia straordinaria.
 - Convocare e presiedere, fissandone l'o.d.g. , le riunioni del Comitato di Presidenza.
 - Convocare e presiedere fissandone l'o.d.g. , le riunioni della Direzione Nazionale.
 - Porre in essere, in attuazione delle decisioni adottate dal C. di P. gli strumenti più idonei per perseguire gli indirizzi espressi dal Congresso e per eseguire le deliberazioni della Direzione Nazionale.
 - Assicurare la migliore funzionalità della Federazione e la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività in attuazione delle decisioni del C. di P. ed in tale contesto può definire incarichi e deleghe, che non siano di competenza del C. di P. da attribuire al Segretario Generale.

- Sottoporre all'approvazione del C. di P. l'organico, le funzioni e i compiti degli uffici nazionali e delle collaborazioni.
- Impartire direttive per la pubblicazione del periodico della Federazione.
- Adottare le decisioni, in via d'urgenza di competenza del C. di P. salvo ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Articolo 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento nonché quando viene appositamente delegato dal Presidente a seguire determinate questioni o a porre in essere determinati atti.

Articolo 13 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della Federazione.
2. E' responsabile delle registrazioni contabili.
3. Il Tesoriere agisce con firma congiunta del Presidente sia per i pagamenti che per le autorizzazioni alle riscossioni.
4. Predispone i conti ed i bilanci della Federazione da sottoporre al Comitato di Presidenza per la successiva approvazione da parte della Direzione
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni temporanee di Tesoriere con i relativi poteri di firma, sono attribuite, con delibera del C. di P. al Segretario Generale o ad altro membro della D.N.

Articolo 14 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto dalla Direzione Nazionale, non necessariamente del suo seno, su proposta del Presidente Nazionale.
2. Collabora direttamente con il Presidente Nazionale e cura, sulla base delle direttive dello stesso Presidente Nazionale, l'attuazione delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza.
3. Sovrintende al funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale.
4. Sulla scorta delle direttive del Presidente Nazionale cura la gestione quotidiana della federazione ed in particolare segue le procedure del tesseramento.
5. Collabora direttamente con il Presidente per i rapporti con le Associazioni federate e convenzionate con gli Enti e società con le quali la FE.NA.L.C. ha rapporti sistemici.
6. Cura la pubblicazione del periodo della Federazione sulla scorta delle direttive impartite dal Presidente ed intesa con il Direttore Responsabile.
7. Cura, d'intesa con il Tesoriere, le fasi amministrative del tesseramento.
8. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante per le riunioni del C. di P. e della D.N. Nel caso di assenza del Segretario Generale le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un componente dei rispettivi organi eletti di volta in volta.

Articolo 15 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra non soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge, nel suo seno, il Presidente.

2. Il Collegio, si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con le regole ed i vincoli imposti dalla legislazione vigente.
3. Il Collegio controlla la regolarità dagli atti amministrativi della Federazione, accerta il buon andamento amministrativo e contabile ed espone alla Direzione Nazionale una propria relazione che accompagna la redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione.
4. Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza.
5. Il collegio per l'esercizio delle sue funzioni si autoregolamenta.
6. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero di tre componenti, la D.N. coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero.

Articolo 16 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dal Congresso Nazionale anche tra non soci e composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri costituisce giurisdizione esclusiva ed unica per i soci della FE.NA.L.C. per le strutture territoriali della stessa e per le Associazioni Convenzionate.
4. Per i motivi di cui al comma precedente i componenti del Collegio dei Probiviri devono possedere esperienza riconosciuta per l'ufficio che sono chiamati a svolgere.
5. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono far parte di organi deliberati dalla Federazione sia a livello nazionale, sia a livello territoriale.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione esclusiva.
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, previo adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti, sui ricorsi degli associati e degli organi Nazionali, su presunte violazioni dello Statuto.
8. Dirime i conflitti tra gli organo statutari tra i soci e tra i primi e i secondi.
9. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere presentati entro, e non oltre, 30 giorni dall'evento contestato e devono essere definiti entro 60 giorni dalla loro presentazione.
10. Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni:
 - Richiamo scritto
 - Deplorazione con diffida
 - Sospensione temporanea
 - Destituzione da cariche o incarichi sociali
 - Espulsione
11. Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri è inappellabile.
12. Le spese e funzionamento del Collegio dei Probiviri sono anticipati dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. A conclusione del procedimento il collegio dovrà indicare anche il soggetto o i soggetti gravati dell'onere del funzionamento indicandone l'importo.
13. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la D.N. coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero.

Articolo 17 – Organizzazioni generate dalla FE.NA.L.C.

1. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi di cui al precedente articolo 2, la FE.NA.L.C. si avvale di Organizzazioni autonome, ancorché generate dalla FE.NA.L.C. stessa, per essere coadiuvata a fini operativi. La costituzione di tali organizzazioni, che assumono la denominazione da essa scelta, sono deliberate dalla Direzione Nazionale, e possono essere costituite per tutti gli scopi di cui al citato precedente articolo 2 ed in particolare per i principali settori di attività, quali, a titolo semplificato, si ricordano:

- Organizzazione per le attività culturali
 - Organizzazione per le attività sportive
 - Organizzazioni per il turismo sociale
 - Organizzazioni per le attività di volontariato
 - Organizzazione per i beni culturali e ambientali
 - Organizzazione per le attività di formazione
 - Organizzazione per la Protezione Civile
 - Organizzazione per la promozione della Guardia Costiera
 - Organizzazione per affrontare e combattere il disagio giovanile e le conseguenze più deteriori che esso genera quali la pratica del bullismo, le problematiche sessuali, l'uso di droga e alcool, ecc.
2. La partecipazione dei rappresentanti di tali organizzazioni alla Direzione Nazionali e, quando invitati, al Comitato di Presidenza, sono a totale carico delle organizzazioni stesse.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 18 – Organi ed Organismi Territoriali

1. Per l'organizzazione dei fini statutari, l'esecuzione delle linee programmatiche tracciate dal Congresso e per l'attuazione delle deliberazioni della Direzione Nazione e del C. di P. la Federazione si articola, a livello territoriale, in comitati direttivi provinciali ed in coordinamenti regionali.
2. I Comitati Provinciali possono essere costituiti a condizione che i Circoli della Provincia raggiungano il numero minimo di quindici.
3. Nelle Province ove non si raggiunga il numero minimo di quindici Circoli, il Comitato di Presidenza nomina un delegato provinciale.
4. Al raggiungimento del numero di quindici Circoli, il delegato Provinciale dovrà convocare il Congresso Provinciale.

Articolo 19 – Organi Territoriali

Sono organi territoriali della FE.NA.L.C.:

- Il Congresso Provinciale dei Circoli
- Il Comitato Direttivo Provinciale
- Il Presidente Provinciale
- Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori e dei Probiviri (facoltativi)

Articolo 20 – Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è indetto dal Presidente Provinciale o, in assenza, dal Delegato Provinciale.
2. Al Congresso Provinciale partecipano tutti i presidenti dei circoli della Provincia, o loro delegati, affiliati nell'anno precedente e che abbiano rinnovato l'iscrizione per l'anno del Congresso.
3. I Presidenti dei Circoli, o loro delegati, sono ammessi al Congresso Provinciale secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Provinciale.
4. Il regolamento della partecipazione al Congresso Provinciale non può essere in contrasto con il regolamento del Congresso Nazionale e delle norme del presente statuto, deve garantire la partecipazione democratica dei presidenti dei Circoli, o loro delegati e assicurare la rappresentanza delle eventuali minoranze.
5. Al Congresso Provinciale ogni Presidente di Circolo, o suo delegato, è portatore di tanti voti quanti sono gli iscritti risultanti al tesseramento dell'anno precedente.
6. Il Congresso Provinciale:

- Elege il Presidente Provinciale e i componenti del Comitato Provinciale nel numero fissato dal Regolamento del Congresso Provinciale.
- Il Delegato del Congresso Provinciale al Congresso Nazionale è il Presidente Provinciale o suo delegato.

Articolo 21 – I Comitati Provinciali

1. I Comitati Provinciali sono autonomi sia sotto il profilo organizzativo che economico. Essi operano anche sulla base delle direttive e delle indicazioni della Presidenza Nazionale e del Coordinatore Regionale, se esistente.
2. I Comitati Provinciali non possono, in alcun modo, impegnare finanziariamente la Federazione Nazionale.
3. Il Comitato Provinciale è eletto dai Presidenti dei Circoli o loro delegati, riuniti in Congresso che insistono sul territorio provinciale.

Articolo 22 – Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale, eletto dal Congresso Provinciale, convoca e presiede il Comitato Provinciale, fissandone l'o.d.g.
2. Coordina l'attività dei Circoli della propria Provincia.
3. Provvede a notificare l'affiliazione dei singoli Circoli alla Presidenza Nazionale con la quale mantiene costanti rapporti.
4. Cura i rapporti con gli Enti Locali e con le altre Associazioni del tempo libero e del volontariato.

Articolo 23 - Il Coordinatore Regionale

1. Al fine di avere una struttura organizzativa capace di potenziare e coordinare l'attività dei Comitati Provinciali di una stessa Regione, e istituita la Conferenza dei Presidenti Provinciali o da loro delegati.
2. La Conferenza dei Presidenti Provinciali elegge il Coordinatore Regionale.
3. Tiene i rapporti con le istituzioni regionali e con le corrispondenti associazioni territoriali.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 24 – Amministrazione e Patrimonio

1. L'anno sociale ha inizio con il 1° di Gennaio e termina con il 31 Dicembre.
2. A conclusione dell'anno sociale deve essere redatto il bilancio consuntivo.
3. Ad inizio di ogni anno va predisposto il bilancio preventivo.
4. Dal mese di Gennaio in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, la Federazione potrà impegnare spese ed esporne il pagamento nei limiti di un dodicesimo, per ogni mese, del valore del bilancio approvato l'anno precedente.
5. I bilanci consuntivi e preventivi sono approvati dalla Direzione Nazionale su proposta del C. di P.
6. Il bilancio consuntivo, di norma, si chiude in pareggio. L'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio finanziario dovrà essere reinvestito, nell'esercizio successivo, per la gestione di attività statutariamente previste.
7. La Federazione conserverà, per almeno cinque anni, tutta la documentazione amministrativo-contabile, con l'indicazione dei soggetti eroganti le risorse economiche ricevute per:
 - L'Eredità, donazioni e legati
 - Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti Pubblici o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
 - Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
 - Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Scioglimento della Federazione

- 1) Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato esclusivamente da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole dei delegati che, rappresentino almeno i due terzi dei circoli affiliati.
- 2) Lo stesso Congresso straordinario dovrà individuare il destinatario, del patrimonio della Federazione, tra le organizzazioni che non perseguano fini di lucro e che abbiano finalità assistenziali e/o di pubblica utilità.
- 3) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento Nazionale che, approvato dalla D.N., massimo organo della Federazione tra un congresso e l'altro, costituisce interpretazione autentica del presente statuto. Per quanto non previsto dello statuto e dal Regolamento Nazionale si applicano le leggi che regolano il libero associazionismo e le associazioni di promozione sociale.

Articolo 26 – Disposizioni Urgenti

1. L'ammessa deroga all'articolo 7 comma 2 alinea "approvazione, modifica ed integrazioni allo statuto"
2. Il Comitato di Presidenza è autorizzato ad apportare modifiche al presente Statuto quando le modifiche stesse riguardino applicazioni di leggi e/o regolamenti emananti in data successiva all'approvazione del presente testo statutario.
3. Il Comitato di Presidenza è autorizzato altresì ad apportare modifiche che venissero richieste da Ministeri o Pubbliche Amministrazioni che incidono sui riconoscimenti ottenuti e/o da ottenere, nonché in relazione ad adempimenti necessari imposti dalle relazioni da avviare o mantenere con Enti Pubblici.
4. Le modifiche apportate, nei casi di urgenza su citati, dovranno essere ratificate dal primo Congresso Nazionale utile.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

Articolo 2 – Scopi

Articolo 3 – Risorse economiche

Articolo 4 – Adesioni

Articolo 5 - Incompatibilità

TITOLO II – ORGANI NAZIONALI

Articolo 6 – Individuazione Organi Nazionali

Articolo 7 – Il Congresso Nazionale – Convocazione

Articolo 8 – Il Congresso Nazionale – Attribuzioni

Articolo 9 – La Direzione Nazionale

Articolo 10 – I Comitato di Presidenza

Articolo 11 – Il Presidente Nazionale

Articolo 12 – Il Vicepresidente

Articolo 13 – Il Tesoriere

Articolo 14 – Il Segretario Generale

Articolo 15 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

Articolo 16 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Articolo 17 – Organizzazioni generali della FE.NA.L.C

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 18 – Organi e Organismi Territoriali

Articolo 19 – Organi Territoriali

Articolo 20 – Il Congresso Provinciale

Articolo 21 – I Comitati Provinciali

Articolo 22 – Il Presidente Provinciale

Articolo 23 – Il Coordinatore Regionale

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Articolo 24 – Amministrazione Patrimonio

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Scioglimento della Federazione

Articolo 26 – Disposizioni Urgenti

